



R.G. 4/ [REDACTED]

Tribunale di Varese
Sezione Seconda Civile e Fallimentare

DECRETO GENERICO

Il Giudice dott. ssa [REDACTED],

letta la domanda ex art. 14 ter e ss. legge. n. 3/12 depositata in data [REDACTED] da [REDACTED] e la documentazione allegata;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato come con decreto del [REDACTED] questo Giudice ha chiesto agli istanti e all'OCC un'integrazione delle domande presentate;

lette le relazioni integrative;

rilevato, per quanto attiene alla quantificazione delle spese necessarie per il sostentamento della famiglia, che, alla luce delle specificazioni fornite, tale importo risulta congruo rispetto ai valori stabili dalle tavole ISTAT nonché conforme alla misura mensile dell'assegno sociale [REDACTED];

osservato per quanto attiene alla requisito dell'assenza di atti in frode alla legge da parte della sig. [REDACTED] che, per quanto tale requisito risulti esser stato implicitamente abrogato dalla recente riforma, debba in ogni caso escludersi l'esistenza dello stesso, alla luce dell'integrazione fornita dall'OCC (cfr. dichiarazione dei redditi depositate in atti);

osservato, alla pari, per quanto attiene alla destinazione della somma di € 13.228,00 incassata dal sig. [REDACTED] a seguito della successione del padre, che la stessa risulta essere stata parzialmente provata dalla nuova documentazione depositata, rimanendo tuttavia non ancora sufficientemente provato su come sia stata destinata il restante della somma, in particolare quanto impiegato per il pagamento di spese mediche familiari;

rilevato, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, che sarà onore dell'OCC depositare agli atti eventuale documentazione ricevuta dalla Banca Popolare di Milano, la quale, così come affermato nella relazione, si è resa "disponibile nell'arco di circa 20 giorni a

risalire agli assegni bancari emessi nel mese di marzo 2017 dal conto corrente cointestato aperto presso la loro filiale di Caronno Varesino” (pag. 5, relazione OCC); ritenuto, infine, che alla luce della precisazione fornita da Piano Debiti s.r.l. risulta provata la ragione della differenza tra i due coniugi delle somme riconosciute a titolo di compenso in pre-deduzione;

rilevato che non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che ricorrano gravi e giustificati motivi per differire la liquidazione dell'autoveicolo [REDACTED], ai sensi dell'art. 14 novies comma 2, in considerazione del fatto che tale mezzo è necessario per ragioni familiari e di lavoro;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'art. 14 ter L. n. 3/12;

osservato come i ricorrenti si sono impegnati a mettere a disposizione della procedura l'importo mensile di € 100,00 (per un totale annuo di € 1.200,00) sino al momento in cui subentrerà la spesa per locazione una volta liberato l'immobile di proprietà, destinando l'eccedenza ai bisogni propri e della famiglia;

rilevato come secondo l'opinione giurisprudenziale allo stato prevalente e la recente riforma introdotta con la legge n. 176/2020 il pignoramento dello stipendio o della pensione e la cessione di 1/5 del credito futuro non sono opponibili alla procedura di liquidazione e, come tali, dovranno essere dichiarati inopponibili alla presente procedura la cessione volontaria del quinto dello stipendio a favore del creditore [REDACTED] relativamente al finanziamento n. 507978 e della delegazione di pagamento di quota dello stipendio a favore sempre del creditore [REDACTED] relativamente al finanziamento n. 563073;

rilevato che l'art. 15, comma 8, Legge n. 3/2012 consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di Composizione della Crisi e, quindi, il professionista che ne svolga le funzioni e che non sussistono ostacoli normativi per il conferimento dell'incarico di liquidatore al professionista facente funzione di O.C.C. già nominato, apparendo tale continuità, invece, funzionale al più spedito svolgimento delle operazioni liquidatorie;

visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/12

P.Q.M.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione;
- 2) nomina liquidatore [REDACTED];
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies comma 5 non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) fissa in 4 anni il termine di esecuzione della procedura di liquidazione con decorrenza dal decreto di apertura;
- 5) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione del presente provvedimento, del ricorso e della relazione dell'O.C.C. sul sito internet del Tribunale di Varese, previo oscuramento, a cura dell'O.C.C., dei dati di terzi estranei alla procedura;
- 6) ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore presso le Conservatorie dei RR.II. territorialmente competenti in relazione ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio del debitore;
- 7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore ne faccia richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
- 8) autorizza il debitore ad utilizzare l'autovettura così come descritta nella parte motiva sino alla fine delle operazioni di liquidazione;
- 9) fissa il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore nella misura di euro 1.900 mensili (inclusa la tredicesima mensilità, già calcolata per effettuate tale calcolo) e dispone quindi che le somme mensili eccedenti siano acquisite al patrimonio oggetto di liquidazione;
- 10) dispone l'inopponibilità alla procedura di liquidazione della cessione volontaria del quinto dello stipendio a favore del creditore [REDACTED] relativamente al finanziamento n. 507978 e della delegazione di pagamento di quota dello stipendio a favore sempre del creditore [REDACTED] relativamente al finanziamento n. 563073.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C. ed al liquidatore.

Varese, [REDACTED]

Il Giudice

Dott.ssa [REDACTED]